



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria

(via San Nicola, 2 – telefax 0923/911027 – ucpantelleria@mit.gov.it - www.pantelleria.guardiacostiera.it)



ORDINANZA N° 24/2017

Lavori di ripristino ormeggio esistente e riposizionamento Jumper

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTO** il processo verbale ex art. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. Cod. Nav. redatto in data 30.12.2015 n. 57/2015 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 5 Demanio Marittimo della Regione Sicilia consegna al Prof. POGGI R.U.P. per conto del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino una porzione di specchio acqueo nella rada prospiciente la località Arenella del Comune di Pantelleria allo scopo di realizzare un cavidotto per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dal prototipo ISWEC alla terra ferma;
- VISTA** l'istanza presentata, in data 19 Ottobre 2017 con la quale il Geometra Antonio SANTANGELO nella qualità di direttore tecnico ai lavori, incaricato dal Politecnico di Torino, ha chiesto l'autorizzazione per il ripristino dell'ormeggio esistente e riposizionamento del Jumper;
- VISTA** l'Ordinanza 20/2015 del 12.08.2015 di questo Ufficio Circondariale;
- VISTA** l'autorizzazione nr. 244 del 23.10.2017 di questo Comando;
- CONSIDERATO** necessario disciplinare lo svolgimento dei lavori sopra citati allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 24 ottobre 2017 e fino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017, nello specchio acqueo antistante la località arenella comune di pantelleria, sul punto di coordinate lat. 36°49'23,5"N – long. 011°55'13,4"E, verranno eseguiti, da parte delle imprese cantiere navale esposito e yam sub, i lavori di ripristino ormeggio esistente e riposizionamento jumper.

ORDINA

Art. 1 - (Interdizione dell'area)

Durante tutto il periodo indicato in premessa E' VIETATO:

- Navigare, ancorare, sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, praticare attività di pesca di qualunque natura, ad una distanza di sicurezza inferiore a 100 mt dal seguente punto di coordinate:
36°49'23,5"N – long. 011°55'13,4"E;

Art. 2 - (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a. le unità facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché il personale subacqueo;

- b. le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Art. 3 - (Obblighi)

1. Durante le operazioni di posizionamento del sistema di ancoraggio di cui trattasi, deve essere evitata qualsiasi attività che possa arrecare in maniera diretta o indiretta danni all'ambiente marino. La ditta esecutrice dei lavori e gli operatori tutti sono direttamente responsabili per qualsiasi danno dovesse derivare dall'inosservanza del presente comma.
2. Di qualsiasi anomalia o circostanza diversa da quelle normalmente previste sia data immediata comunicazione a questa Autorità Marittima.
3. L'impresa esecutrice provvederà alla segnalazione delle area interessata a mezzo di boe galleggianti.
4. Il personale subacqueo ha l'obbligo di:
 - Attenersi a tutte le eventuali disposizioni a loro impartite dall'Autorità Marittima;
 - Provvedere alla propria segnalazione a mezzo di galleggiante provvisto di bandiera rossa con striscia diagonale di colore bianco o a mezzo di unità d'appoggio con bandiera issata su di essa;
 - Assicurarci che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza;
 - Ad adottare tutte le precauzioni necessarie a scongiurare eventuali incidenti/danni a persone e/o cose;
 - Di comunicare alla sala operativa di questo Comando, su canale VHF 16 o telefonicamente, l'inizio e la fine delle operazioni.

Art. 4 - (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni incorreranno:

- sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nella sanzione prevista dall'art. 1231 del Codice della Navigazione e art. 650 del Codice Penale;
- ai sensi dall'art. 1164 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione della pagina "Ordinanze" del sito internet istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/pantelleria>).

Pantelleria 23 ottobre 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sergio Maria PELUSO

